FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 101 del 13 Novembre 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. CIRCOLARE N. 33 DEL 13/11/2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 33 – 2026

Oggetto: Società Sportive Dilettantistiche – Ordinanza della Corte di Cassazione – Obblighi statutari

Con ordinanza n. 28445 del 4 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il principio che il mancato inserimento nello statuto delle SSD, della clausola che prevede l'intrasmissibilità della quota associativa, determina l'esclusione della medesima SSD dal regime agevolativo fiscale previsto per gli enti sportivi dilettantistici.
L'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare accertamento per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, contestando il riconoscimento del regime fiscale agevolato in quanto, tra l'altro, lo statuto della SSD non prevedeva la clausola relativa alla intrasmissibilità della quota associativa prevista dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR.
La Commissione Tributaria Provinciale di Como, adita dalla SSD, che riteneva che il rilievo mosso dall'A/E fosse puramente formale e che sostanzialmente ricorressero tutti i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni, accoglieva il ricorso della medesima SSD, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento del ricorso dell'A/E, aveva confermato la validità dell'atto impositivo.
La Corte di Cassazione, adita dalla SSD, ha condiviso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affermando che la previsione statutaria dell'intrasmissibilità della quota associativa stabilita dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR, costituisce non un adempimento puramente formale, ma uno dei presupposti previsti dalla legge per assicurare l'effettiva assenza di finalità speculative e la coerenza dell'ente con i principi del mondo associativo, con la conseguenza che la sua mancanza impedisce il riconoscimento delle agevolazioni in argomento.
Infatti, afferma la Cassazione, il legislatore ha introdotto una serie di requisiti specifici al fine di evitare abusi e utilizzi distorti delle agevolazioni fiscali in favore dello sport dilettantistico e, pertanto, anche la mancanza di uno solo di essi, previsti dalla legge, impedisce all'ente sportivo di qualificarsi, ai fini fiscali, destinatario del regime agevolato.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

SOCIETÀ ESCLUSA

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 12 Novembre 2026, relativa alla QUARTA rinuncia, esclude la società **A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA di Spinazzola (BA) matricola 936350** dal campionato Regionale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2026 - 2027.

In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell'Art. 53 delle N.O.I.F.**, "*qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa"*.

Tutte le società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la società **A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA** osserveranno un turno di riposo.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. NEW BISCEGLIE GIRLS CAPURSO LUDOVICA nata il 19/01/2012

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2026	11 A	NOICATTARO	LUCERA CALCIO		**17:00**		

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. VIRTUS ERCHIE – A.S.D. SPORTING ORIA del 08/11/2026.

Si comunica che, per mero errore materiale, sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 12 Novembre 2026, è stata erroneamente pubblicata la sanzione della squalifica per una gara effettiva a carico del calciatore Caputi Francesco della società A.S.D. SPORTING ORIA.
Detta sanzione deve intendersi comminata al calciatore CAPPELLO PIERLUCA MARIA della società A.S.D. SPORTING ORIA.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci